

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● LE NOVITÀ APPROVATE DAL GOVERNO

Cosa prevede la manovra fiscale di Ferragosto

di **Daniele Hoffer**

Il 14 settembre è stata definitivamente approvata la legge di conversione del decreto n. 138/2011 (manovra bis di Ferragosto contenente le misure per la stabilizzazione finanziaria) che ha introdotto diverse novità di natura fiscale rispetto al testo originale (vedi anche *L'Informatore Agrario* n. 31/2011 a pag. 28).

Rispetto alla versione originale del decreto si evidenzia innanzitutto che è stata rimodulata la «super Irpef», ovvero il contributo di solidarietà in forma di maggiorazione d'imposta dovuto dai redditi superiori a 90.000 e 150.000 euro; nella versione definitiva si tratta invece di una maggiore imposta nella misura del 3% che dovrà essere versata con la prossima dichiarazione dai soggetti Irpef con redditi complessivi superiori a 300.000 euro.

L'Iva sale al 21%

La disposizione che maggiormente coinvolge le imprese, e di maggior impatto sia sociale sia mediatico, riguarda l'aumento dell'aliquota Iva ordinaria, che passa al 21%.

Relativamente alle operazioni effettuate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della norma, quindi, si deve emettere fattura con Iva al 21% e non più al 20% (se per il bene o servizio non è prevista l'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% o 10% che restano per ora invariate), ovvero modificare l'annotazione dei corrispettivi.

Si evidenzia che, nel caso di cessione di un bene, l'operazione si intende effettuata al momento della consegna o spedizione, attestata dal documento di trasporto; in questo caso anche una fattura con data successiva all'entrata in vigore della norma potrebbe indicare la vecchia aliquota se l'operazione è avvenuta prima.

Per quanto riguarda invece la cessione di immobili (ad esempio un'area edificabile, la cui cessione notoriamente va fat-

turata dall'agricoltore ad aliquota ordinaria) fa fede la data di stipula, mentre per le prestazioni di servizi (ad esempio lavorazioni conto terzi) o i contratti di appalto la data di pagamento.

Nel caso di acconti pagati per un acquisto, prima dell'ingresso della nuova aliquota, gli stessi restano soggetti a Iva del 20%, mentre sul pagamento del saldo si applica l'Iva nella misura del 21%.

Qualora fosse stata emessa una fattura in anticipo, prima della consegna del bene, l'operazione si considera effettuata al momento alla data della fattura o del pagamento, limitatamente all'importo relativo, applicandosi quindi l'Iva in vigore in quel momento (che andrà versata quindi anticipatamente, nella relativa liquidazione periodica).

Le note di accredito che saranno in futuro emesse per operazioni effettuate prima della modifica dell'aliquota Iva ordinaria, andranno emesse con Iva 20%, in quanto la misura dell'imposta è legata all'operazione originaria.

Nel registro dei corrispettivi (da tenere da parte delle aziende, ad esempio, nel caso di vendita diretta) andrà compilata un'ulteriore nuova colonna dove riportare le cessioni con Iva al 21%.

Regole più restrittive per le società di comodo

Le società, che per tre esercizi consecutivi nel modello Unico dichiarano una perdita fiscale, vengono ora considerate non operative a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta, così come nel caso in cui si sia dichiarata una perdita per due esercizi, e un reddito inferiore ai parametri previsti dalla norma sulle società di comodo nell'altro. Inoltre, per le società di capitali risultanti di comodo l'Ires viene maggiorata del 10,5% ovvero sale dal 27,5% al 38%. La maggiorazione si applica anche sulle quote di reddito imputate per trasparenza ai soci.

Oltre a una maggiorazione d'imposta del 3% sui redditi complessivi superiori a 300.000 euro, stabiliti l'aumento al 21% dell'Iva e misure per agevolare la lotta all'evasione fiscale

Le nuove disposizioni si applicano dal 2012, ma vanno già considerate per i versamenti degli acconti d'imposta riferiti all'anno di inizio applicazione delle stesse. Rimangono comunque le cause già previste di esclusione dall'applicazione della normativa sulle società di comodo.

Lotta all'evasione fiscale

I Comuni saranno partecipi alla lotta all'evasione fiscale mediante l'istituzione al loro interno del Consiglio tributario, le cui funzioni saranno disciplinate da un regolamento comunale.

Ai Comuni spetteranno il 100% delle entrate derivanti dagli accertamenti fiscali conseguenti alle segnalazioni effettuate, ovvero all'intervento dei Consigli comunali nell'attività di accertamento.

L'Agenzia delle entrate avrà inoltre maggiori possibilità di accedere ai dati bancari dei contribuenti ed elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo.

Sono state anche ridotte le soglie riferite agli importi di imposta evasa che comportano sanzioni penali (nei casi di dichiarazione fraudolenta, ecc.) e inasprite le pene per l'emissione di fatture false; inoltre, nei casi in cui l'imposta evasa superi 3 milioni di euro, e contemporaneamente anche il 30% del volume d'affari, non trova applicazione la sospensione condizionale della pena.

Infine, viene previsto che, nel caso di beni d'impresa concessi in godimento a soci, o familiari dell'imprenditore, a corrispettivi minimi la differenza tra il corrispettivo percepito per l'utilizzo degli stessi e il relativo valore di mercato dovrà essere tassato tra i redditi diversi. ●